

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 71/2025

sul ricorso in materia pensionistica **n. 69330** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 10 marzo 2021, proposto da

T. A., (c.f. OMISSIS), nata a OMISSIS, ed ivi residente, vedova del Sig. M. A., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo De Mela del Foro di Trapani, c.f. DMLVCN65H02F912G, fax. 0923/871491, PEC: vincenzo.demela@avvocatitrapani.legalmail.it, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Palermo nella Via Dante n.322 presso lo Studio legale degli avv.ti Sergio Capasso e Lorenzo Dentici;

-parte ricorrente-

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 **-parte resistente-**

PER

l'annullamento del P. D. G. datato 03.09.2009 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con cui è stata respinta la domanda di pensione privilegiata ordinaria del ricorrente e del Parere ("che costituisce parte integrante del provvedimento") n. 3035/2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio - reso nell'adunanza n. 155 del 13.05.2008; di ogni altro atto presupposto, direttamente o indirettamente collegato e/o consequenziale, concomitante o successivo o comunque connesso con quello impugnato pregiudizievole, e del provvedimento reso dall' INPS – sede di Caltanissetta Gestione Dipendenti Pubblici del 02.09.2016 prot. 1800.02.09.2016.3225988; e per l'affermazione del diritto della ricorrente a ricevere la pensione privilegiata ordinaria.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, per parte ricorrente, l'avv. De Mela, e per l'INPS, l'avv. Velardi in sostituzione degli avv.ti Norrito e Gramuglia come da relativo verbale.

Ritenuto in

F A T T O

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente - vedova del Sig. M. A. già Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria - ha evidenziato che:

- dal 6.07.1998 al 13.05.1999, la CMO dell'Ospedale Militare di Palermo riconosceva il Sig. M. A. temporaneamente inidoneo in tre occasioni per affezioni di carattere psicologico;
- dal 1986 al 1998 il coniuge della ricorrente subiva, altresì, un forte *stress* riconducibile sia a numerosi provvedimenti disciplinari (spesso riguardanti semplici ritardi di pochi minuti nell'assunzione del servizio e in alcuni casi conclusisi anche col proscioglimento dello stesso) che a procedimenti penali scaturenti dai rapporti conflittuali con i colleghi, per i quali è stato assolto da ultimo nel 2001;
- dal 2004 al 2007 il signor M. continuava a manifestare il proprio malessere, ed invero, venivano accertati mediante visita medica in più occasioni i disturbi legati alla patologia che lo affliggeva;
- il signor M. in data 07.10.1998 e 16.11.2004 aveva presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui era affetto e che le stesse – al pari di quella successiva per l'evento morte – sono state respinte in ragione della non riscontrata dipendenza da causa di servizio;

- lo stato di grave malessere del signor M. lo portava al tentativo di suicidio mediante ingerimento volontario di bdz ed antidepressivi, per il quale veniva ricoverato presso il Dipartimento di Salute Mentale di Caltanissetta dal 20.06.2007 al 22.06.2007, e dopo due giorni dalle dimissioni il 24.06.2007, al suicidio per colpo di arma da fuoco mentre era in servizio.

Secondo la prospettazione della ricorrente, il marito, a causa della rigida disciplina militare, dello stress emotivo legato alla circostanza di vivere costantemente all'interno della casa circondariale, nonché delle numerose contestazioni disciplinari nei suoi confronti e dei 3 procedimenti penali scaturenti dai rapporti conflittuali con i colleghi, manifestava disfunzioni dell'equilibrio psicofisico dalle quali sarebbero poi sfociati il tentativo di suicidio in data 22.06.2007 ed il suicidio avvenuto in data 24.06.2007 mentre era in servizio.

Ricostruito, pertanto, il quadro normativo nonché l'iter amministrativo che ha condotto all'adozione degli atti avversati e contestando le risultanze cui è approdata l'evocata Amministrazione centrale in ragione della carenza motivazionale, parte ricorrente ha affermato la sussistenza della dipendenza, quantomeno sul piano concausale, da causa di servizio del decesso del sig. M.

A sostegno della propria prospettazione, parte ricorrente ha, altresì, richiamato diversi precedenti giurisprudenziali sul punto, osservando come non sia implausibile che il servizio prestato possa avere spiegato, anche soltanto in termini concausali, una qualche incidenza

sull'insorgenza delle infermità e soprattutto sulla morte.

In ragione di tali considerazioni e dopo aver richiamato alcune decisioni del Giudice Amministrativo su questioni analoghe, il ricorrente ha, quindi, instaurato il presente giudizio chiedendo:

"- *ritenere e dichiarare che la ricorrente T.A. nella qualità di vedova di M. A. ha diritto al trattamento pensionistico privilegiato ordinario a vita di 1^ categoria Tabella A, a decorrere dalla data richiesta ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 1072/73 con gli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto.*

ritenere e dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, annullarli;

- all'occorrenza e per quanto eventualmente di ragione, di ogni altro atto e provvedimento, precedente o successivo, avente relazione con l'odierna impugnazione, e ritenuto lesivo dell'interesse della signora T.A. come illustrato in Atti.

- ritenere e dichiarare che il suicidio del Sig. M. A.è dipeso da causa e/o concausa di servizio;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.".

II. Con memoria depositata l'8 gennaio 2024, l'INPS si è costituito giudizio.

Dopo aver ripercorso sostanzialmente l'*iter* amministrativo seguito dalla ricorrente, l'Ente previdenziale ha evidenziato, anzitutto, che la pensione privilegiata di reversibilità è erogata ai superstiti del personale militare, ovvero del personale del comparto sicurezza ad ordinamento civile, deceduto in attività di servizio per ragioni

riconosciute come dipendenti da causa di servizio o quando il decesso è interdipendente con infermità già riconosciute tali ai sensi dell'art. 166 del D.P.R. n. 1092/1973 e s.m.i.

Con riguardo al caso in esame, l'Ente previdenziale ha ricordato che con nota del 02.10.2013, è stato richiesto il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, in ossequio alle disposizioni contenute all'art.10 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 che, con delibera rilasciata nell'adunanza n. 486/2013 del 04.12.2013 non ha riconosciuto la causa del decesso del sig. M. come dipendente da fatti di servizio. L'assenza del parere positivo da parte delle Commissione di Verifica delle Cause di Servizio costituirebbe, pertanto, un ostacolo all'accoglimento della sopramenzionata richiesta di pensione, dal momento che il parere relativo all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, ovvero nello specifico del suicidio, consiste in una valutazione tecnica di natura medico-legale vincolante, la quale obbliga l'Amministrazione destinataria ad adeguarsi, non potendosi discostare da quanto espresso.

L'INPS ha, inoltre, rammentato che la giurisprudenza è certamente unanime nel ritenere che il giudizio formulato dalla Commissione di Verifica delle Cause di Servizio non sia soggetto a vaglio di legittimità da parte dell'Amministrazione che lo richiede. Di conseguenza, in presenza di parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio, l'Amministrazione ha potuto soltanto rigettare la domanda di pensione di privilegio per carenza dei requisiti di legge, non avendo alcun margine di discrezionalità in materia.

In subordine, l'Ente previdenziale ha formulato espressa eccezione di prescrizione dei diritti vantati: ciò alla luce dei generali principi di diritto sanciti dall'art. 2948 n. 4 cod. civ, nonché di quanto disposto dall' art 2, commi primo e secondo, del R.D.L. 19/1/1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 428/85, espressamente richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/7.

L'Ente previdenziale ha, quindi, concluso chiedendo*: – Con qualunque statuizione rigettare il ricorso; – Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.*

III. All'udienza del 18 gennaio 2024, l'avv. De Mela, nel riportarsi al contenuto del ricorso ha chiesto l'espletamento di una CTU.

L'avv. Norrito, per l'INPS, ha insistito come in atti.

IV. All'esito di detta udienza, ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, con ordinanza n. 9/2024, è stato dato incarico alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di dare risposta ai seguenti quesiti:

i. Se le infermità "1) *Pregresso stato d'ansia somatizzato con turbe depressive a carattere reattivo con lievi note d'ansia a deflessione del tono dell'umore non invalidanti*; 2) *Lievi tratti di immaturità ed iperemotività in atto a grado non invalidante*" o altrimenti qualificato dal C.T.U., fossero dipendenti o meno, da causa o concausa di servizio";

ii. in caso positivo, se dette patologie (o come altrimenti qualificate dal C.T.U.) siano a loro volta in rapporto causale

efficiente e determinante dell'evento morte per suicidio del sig. M. A.";

iii. indichi il C.T.U. ogni altro elemento utile per la decisione.

V. La CML, in data 12 novembre 2024, ha depositato il richiesto parere unitamente alla lettera di comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali, il relativo verbale e la comunicazione del parere alle parti.

La Commissione incaricata, in particolare, dopo aver meticolosamente ricostruito i fatti sulla base della documentazione in atti, ha evidenziato che:

- già, dopo appena due anni dall'arruolamento, in data 16.01.1984, si ricava la diagnosi di: "*Sospetto sindrome depressiva*";
- in data 25.02.1987 si rinviene la diagnosi di: "*Stato ansioso depressivo reattivo*", per cui il sig. M. ottenne la prescrizione di 10 giorni di riposo dallo specialista;
- in data 30.03.1987, al sig. M. vennero riconosciuti 30 giorni di riposo per "*Reattività ansiosa*" da parte della CMO di Palermo che, in data 06.05.1987, lo giudicò idoneo al servizio;
- in data 03.10.1990, furono riconosciuti 60 giorni di riposo per "*Reattività ansiosa in caratteropatico*" da parte della CMO di Palermo che, in data 07.12.1990, lo giudicò idoneo al servizio con diagnosi di: "*Pregressa reattività ansiosa in personalità impulsiva*";
- ancora in data 13.06.1998, il dante causa ebbe 7 giorni di

riposo per: "*Lievi note d'ansia*", poi 14 giorni per: "*Note d'ansia reattiva*", poi 20 giorni di riposo per: "*Stato d'ansia somatizzata con turbe depressive a carattere reattivo*", poi altri 20 giorni per: "*Note d'ansia reattive*";

- dal 25.03.1999, il *de cuius* ebbe altri periodi di riposo per: "*Disturbo d'ansia reattivo*", "*Disturbo d'ansia reattivo con umore deflesso*", "*Note ansiose reattive*";
- dal 14.10.2004, al sig. M. vennero assegnati altri periodi di riposo per "*Stato d'ansia*" (in tale occasione fu pure visitato dal DSM di Caltanissetta), per "*Sindrome ansioso depressiva con somatizzazioni viscerali in trattamento farmacologico*";
- in data 14.06.2005, ebbe 49 giorni di riposo per "*Stato d'ansia con note depressive*" (visitato dal DSM di Caltanissetta e dalla CMO di Palermo);
- dal verbale della CMO di Palermo n. 929, del 14.10.2011, si evince che il dante causa fu ricoverato presso il DSM di Caltanissetta dal 20.06.2007 al 22.06.2007, con diagnosi d'ingresso di: "*ingestione volontaria di BDZ ed antidepressivi. Diagnosi accertata: depressione maggiore episodio singolo*".

La Commissione incaricata ha, altresì, reso noto che, dal colloquio telefonico avuto con la vedova, in occasione dell'inizio delle operazioni peritali, per il tramite del CTP ricorrente, già 15 giorni prima del suddetto tentativo di suicidio era stata tolta l'arma di ordinanza al *de cuius*. Ciononostante, in data 24.06.2007, quest'ultimo fu trovato in casa morto a seguito di suicidio da colpo d'arma da fuoco (arma del

suocero). Al riguardo, la vedova ha riferito che il marito aveva avuto problemi lavorativi con i detenuti già durante il servizio presso la Casa di Reclusione di Locri. Successivamente, chiese ed ottenne l'avvicinamento e fu assegnato a San Cataldo (CL) dove cominciarono i problemi, oltre che con i detenuti, anche con i colleghi e i superiori. Dagli atti emergono, infatti, numerosi provvedimenti disciplinari e giudiziari a carico del *de cuius*, dal 1990 in poi. Tali procedimenti evidenziano, in particolare, come il dante causa avesse un cattivo rapporto con i colleghi e con i superiori nell'ambito lavorativo.

Tenuto conto di detto quadro, la Commissione medica incaricata ha osservato come la diagnosi posta dalla CMO di Palermo, in data 14.10.2011, di: "*Lievi tratti di immaturità ed iperemotività a grado non invalidante*" evidenziasse nel dante causa una fragilità caratteriale costituzionale incompatibile con la tipologia di mansioni che doveva espletare.

Nel caso in esame, la Sezione del CML ha, quindi, rimarcato come le delicate e rischiose mansioni del lavoro svolto dal sig. M., i difficili rapporti sociali che questi ebbe con i colleghi e i numerosi procedimenti disciplinari e giudiziari che questi dovette affrontare hanno agito su una personalità predisposta e geneticamente fragile, incompatibile con le mansioni alle quali il sig. M. era chiamato, scatenando una sindrome depressiva, presente già nei primi anni di servizio in forma latente e, col tempo strutturati nella forma più classica e grave di "*depressione maggiore*".

Tutto quanto sopra premesso e considerato la sezione del CML ritiene

che l'infermità del *de cuius* "*lievi tratti di immaturità ed iperemotività in atto a grado non invalidante*» NON possa essere considerata come dipendente da causa di servizio, in quanto strettamente correlata alla personalità del *de cuius* e quindi di natura genetico costituzionale. D'altra parte, l'infermità "*stato d'ansia somatizzato con turbe depressive a carattere reattivo con lievi note d'ansia e deflessione del tono dell'umore"*, evoluta nel tempo in "*depressione maggiore"*, a parere della sezione del CML può essere considerata come SI dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante.

La CML incaricata ha, pertanto, conclusivamente affermato che *essendo l'infermità depressione maggiore caratterizzata, nelle sue forme più gravi, anche da atti suicidari, ritiene che anche l'evento morte del de cuius, per suicidio, possa essere considerato come concausa di servizio efficiente e determinante e possa essere ascritto alla Tab. A I ctg.*

Il richiesto parere medico legale è stato ritualmente comunicato alle parti in data 24 luglio 2024 ma non sono pervenute osservazioni.

VI. All'udienza del 20 febbraio 2025, l'avv. De Mela, ribadendo sostanzialmente quanto già prospettato in ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso anche alla luce delle conclusioni cui è approdata la CML incaricata. L'avv. Velardi ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio, per come introdotto dalla sig.ra T. verte

sostanzialmente sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia "Depressione Maggiore" – e con essa dell'evento suicidario che ne è conseguito – già diagnosticata al coniuge della ricorrente, sig. M., Assistente Capo del Corpo di polizia penitenziaria, nonché del diritto della ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria oltreché al pagamento dei ratei arretrati.

2. In assenza di questioni pregiudiziali e preliminari, può procedersi con l'esame della richiesta di accertamento, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio, della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità nonché del decesso del sig. M.

Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nel senso di cui appresso.

Al riguardo, anzitutto, va ricordato che l'art. 64 comma 3 del D.P.R. 1092 del 1973 stabilisce che: "…*le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante".*

In ordine al primo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore (concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore "determinante" quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita,

pertanto, che il servizio o le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e "determinante" delle infermità o lesioni riportate.

L'art. 92 del D.P.R. 1092 del 1973 stabilisce, inoltre, che: "*Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra*".

La questione, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto con ordinanza n. 9/2024, è stata scrutinata per maggiore scrupolo dalla Commissione medico legale presso questa Sezione, la quale, esaminata tutta la documentazione a disposizione e la storia clinica del sig. M. ha affermato la ricorrenza del prescritto nesso eziologico.

La C.M.L., in particolare - con il parere che integralmente si richiama per esigenze di sinteticità - all'esito degli accertamenti effettuati e ricostruita l'anamnesi del ricorrente, ha evidenziato che l'infermità depressione maggiore risulta caratterizzata, nelle sue forme più gravi, anche da atti suicidari e, pertanto, ha ritenuto che l'evento morte del *de cuius*, per suicidio, possa essere considerato come concausa di servizio efficiente e determinante e possa essere ascritto alla Tab. A I ctg..

Il suddetto giudizio medico-legale, sebbene espresso in termini sintetici, è da ritenersi correttamente motivato sul piano logico–scientifico, trovando obiettivo riscontro nella documentazione in atti, e quindi attendibile ed esaustivo riguardo alla condizione del coniuge

della ricorrente.

In conclusione, va accertata la dipendenza da causa di servizio della morte del signor M., con conseguente diritto della vedova a beneficiare del corrispondente trattamento di privilegio.

Per l'effetto, deve riconoscersi il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei arretrati, da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo.

Merita, infine, accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS dal momento che il ricorso introduttivo è stato depositato in data 10 marzo 2021, il sig. M.è deceduto in data 24 giugno 2007 e, dopo l'istanza del 13 luglio 2010, il primo atto interruttivo risale all'istanza del 29.07.2016.

Questo GUP ritiene, infatti, che tale ultima istanza, rinvenuta all'interno del fascicolo amministrativo, possa essere valutata quale idoneo atto interruttivo della prescrizione quinquennale.

In accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente devono, pertanto, essere dichiarati prescritti i ratei maturati e non riscossi nel periodo che precede detta istanza. La prescrizione colpirà, quindi, il maturato e non riscosso anteriormente al 29 luglio 2011.

3. Le spese possono essere compensate, ai sensi dell'art. 31 co. 3 c.g.c., atteso il solo parziale accoglimento della domanda del ricorrente e in considerazione della complessità giuridica per la cui soluzione è stato necessario disporre un approfondimento istruttorio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta la dipendenza da causa di servizio della morte del signor A. M., con diritto della vedova T.A. a beneficiare del conseguente trattamento di privilegio Tab. A I ctg. a decorrere dal 1.07.2007 a vita, con consequenziale pagamento degli arretrati, ove non prescritti, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo. Dichiara, inoltre, prescritti i ratei maturati e non riscossi dalla ricorrente anteriormente alla data del 29 luglio 2011.

2. Compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 5 marzo 2025

Pubblicata il 6 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di T.A. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 6 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)